



## Banking and finance

---

### HIGHLIGHTS

- [AML Package](#). La nuova riforma nella disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo
- [CRR III](#). Gli ITS sull'informativa al pubblico
- [Direttiva CSRD](#). Adeguata la normativa nazionale sulla rendicontazione societaria di sostenibilità
- [DORA](#). Pubblicato in GUCE il nuovo Regolamento delegato

---

### ALTRE NOTIZIE

- [Consob](#). Relazione consulente-cliente dedicata agli investimenti sostenibili
- [Consob](#). Lo studio dell'impatto dei fattori ESG sulla *performance* industriale, con l'ausilio del *machine learning*



---

## HIGHLIGHTS

### AML Package. La nuova riforma nella disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 giugno 2024 il c.d. **AML Package**, il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'AML Package è composto:

- dalla **Direttiva (UE) 2024/1640** del 31 maggio 2024 (di seguito, la "VI Direttiva Antiriciclaggio" o la "6AMLD") relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- dal **Regolamento (UE) 2024/1624** del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (di seguito, il "Regolamento *Single Rulebook*");
- dal **Regolamento (UE) 2024/1620** del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (*Anti Money Laundering Authority* - AMLA).

Nello specifico, la **6AMLD** fissa norme concernenti:

- le responsabilità e i compiti delle unità di informazione finanziaria nazionali ("FIU");
- le responsabilità e i compiti degli organismi coinvolti nella supervisione dei soggetti obbligati;
- le procedure di valutazione dei rischi nazionali e sovranazionali, sull'individuazione di paesi terzi ad alto rischio riciclaggio;
- l'istituzione dei registri della titolarità effettiva e dei conti bancari e l'accesso agli stessi, nonché l'accesso alle informazioni sui beni immobili;
- l'istituzione di archivi nazionali utili per le analisi e per i controlli;
- l'istituzione di meccanismi automatici centralizzati che consentano alle FIU un accesso immediato e non filtrato alle informazioni sull'identità dei titolari di conti di pagamento e bancari.

La "6AMLD" include altresì disposizioni specifiche per le criptovalute e le piattaforme di scambio e semplifica l'estradizione tra gli Stati membri per i reati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri dovranno recepire la 6AMLD entro il 10 luglio 2027.

Il **Regolamento *Single Rulebook*** prevede:

- le misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- gli obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust e gli istituti giuridici affini;
- regole specifiche per affrontare le sfide associate alle nuove tecnologie nel settore finanziario (blockchain, intelligenza artificiale e crypto-valute);
- sanzioni più severe per le istituzioni finanziarie e le imprese che non rispettano le normative antiriciclaggio;
- indagini transfrontaliere migliorate, promuovendo la cooperazione tra le FIU e le forze dell'ordine a livello transfrontaliero e semplificando le indagini sulle attività sospette che coinvolgono più paesi dell'UE.



Il Regolamento *Single Rulebook* troverà applicazione a decorrere dal 10 luglio 2027.

L'AML Package prevede altresì l'istituzione di **una nuova autorità di vigilanza sovranazionale denominata AMLA** (*Anti Money Laundering Authority*). Quest'ultima ha come obiettivo la protezione dell'interesse pubblico, la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione e il buon funzionamento del mercato interno.

Nello specifico, l'**AMLA**:

- sarà incaricata della supervisione diretta dei soggetti finanziari a rischio elevato, compresi i fornitori di servizi attinenti crypto-valute;
- potrà ordinare alle autorità di vigilanza nazionali di applicare le norme antiriciclaggio nei confronti di qualsiasi impresa e in caso di inerzia potrà intervenire direttamente;
- si occuperà di monitoraggio, analisi e scambio di informazioni sui rischi AML che incidono sul mercato interno;
- avrà compiti di coordinamento e supervisione delle autorità di vigilanza AML del settore finanziario e non finanziario, inclusi gli organismi di autoregolamentazione;
- si occuperà del coordinamento e del supporto delle "FIU";
- sosterrà e rafforzerà la cooperazione e gli scambi di informazioni tra i soggetti sottoposti alla normativa AML e le autorità di vigilanza.

Il Regolamento istitutivo dell'AMLA troverà applicazione già a decorrere dal 1° luglio 2025.

[6AMLD \[clicca qui\]](#)

[Regolamento \*Single Rulebook\* \[clicca qui\]](#)

[Regolamento AMLA \[clicca qui\]](#)



### [CRR III. Gli ITS sull'informativa al pubblico](#)

L'EBA, in considerazione delle modifiche al quadro informativo del terzo pilastro introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR III), ha pubblicato il documento finale relativo alla proposta di norme tecniche di attuazione (ITS) **sull'informativa al pubblico Pillar III**, che dovranno essere approvate dalla Commissione Europea.

Gli ITS sono volti ad assicurare che i partecipanti al mercato dispongano di **informazioni dettagliate e comparabili per valutare i profili di rischio** e comprendere la conformità degli istituti bancari ai requisiti del CRR III.

I nuovi ITS implementano l'informativa prudenziale del CRR III in relazione ai seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di mercato;
- rischio di controparte;
- rischio operativo.

Entro la fine del 2024 l'EBA integrerà i predetti ITS anche relativamente ai **rischi ESG**.



[\[clicca qui\]](#)



## Direttiva CSRD. Adeguata la normativa nazionale sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

Il 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) relativa alla rendicontazione di sostenibilità.

Il testo approvato dal Governo ha apportato alcune modifiche al documento pubblicato dal MEF per la consultazione pubblica avviata nel mese di marzo 2024. Rispetto a quest'ultimo testo:

- sono stati definiti in modo più preciso i contenuti del **report di sostenibilità**, che dovrà includere maggiori informazioni sulla strategia aziendale in materia di sostenibilità, sugli obiettivi ESG che l'azienda intende perseguire, sulla gestione dei rischi ESG e sulle procedure di *due diligence* adottate;
- **è prevista una struttura sanzionatoria più definita e specifica** rispetto alla consultazione pubblicata avviata nel mese di marzo 2024, includendo dettagli sulle autorità responsabili della vigilanza e sulle modalità di applicazione delle sanzioni. In particolare, all'art. 10 ai commi 2,3 e 4 sono previsti **limiti alle sanzioni per i primi due anni dall'entrata in vigore del decreto** (*"le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi 1.2 e 3 del TUF, non possono superare i 150.000 euro per le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater del TUF. Analogamente, per lo stesso periodo, le sanzioni previste dall'articolo 193, comma 1 del TUF, non possono superare i 2.500.000 euro."*). Inoltre, **ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni** amministrative pecuniarie, è previsto che la **Consob** tenga conto: *"a) delle procedure adottate dall'organo amministrativo della società per la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità con il presente decreto anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità, nazionali ed europee, relativamente all'informativa di sostenibilità; b) che le violazioni derivano da informazioni erroneamente comunicate od omesse da soggetti terzi, ivi incluse le società figlie, e dalle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società."*  
Inoltre, in caso di infrazioni di scarsa offensività o pericolosità, sono previste sanzioni meno severe, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 193 del TUF.

[\[clicca qui\]](#)

## DORA. Pubblicato in GUCE il nuovo Regolamento delegato

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2024/1773 che integra il Regolamento (UE) 2022/2554 (*"Regolamento DORA"*) con **gli standard tecnici di attuazione relativi al contenuto dettagliato della politica relativa agli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti**.



Il quadro normativo sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario istituito dal Regolamento DORA prevede che le entità finanziarie stabiliscano alcuni principi fondamentali per la gestione dei rischi informatici derivanti da terzi, in particolare quando quest'ultime ricorrono a fornitori terzi di servizi ICT a supporto delle loro funzioni essenziali.

**Le entità finanziarie, infatti, sono tenute ad adottare e a riesaminare periodicamente una strategia per i rischi informatici derivanti da terzi.** Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2 del DORA, tale strategia deve includere una politica per l'utilizzo dei servizi ICT a supporto di funzioni essenziali (di seguito, la "Policy").

Per attenuare i rischi informatici individuati, **la Policy deve specificare la pianificazione degli accordi contrattuali, compresi la valutazione dei rischi, la dovuta diligenza e il processo di approvazione di nuovi accordi contrattuali** o di modifiche sostanziali di tali accordi.

Al fine di gestire i rischi che potrebbero insorgere prima di stipulare un accordo contrattuale con un fornitore terzo di servizi ICT, l'entità finanziaria è tenuta a specificare le modalità di selezione, garantendo un processo adeguato e proporzionato per i potenziali fornitori terzi di servizi, valutandone l'idoneità e prendendo in considerazione un elenco di elementi che questi ultimi dovrebbero presentare. L'elenco dovrebbe includere elementi relativi alla reputazione commerciale dei fornitori di servizi, alle loro risorse finanziarie, umane e tecniche, alla sicurezza delle informazioni, alla struttura organizzativa, compresa la gestione dei rischi, e ai controlli interni.

Inoltre, per garantire una solida gestione dei rischi, **la Policy deve contenere informazioni sull'attuazione, sul monitoraggio e sulla gestione degli accordi contrattuali.**

Per assicurare una vigilanza efficace e promuovere la resilienza del modello o del contesto aziendale in caso di cambiamenti, la Policy deve garantire il diritto delle entità finanziarie o di terze parti designate e delle autorità competenti di effettuare ispezioni presso i fornitori di servizi.

La Policy deve inoltre specificare e individuare chiaramente **le responsabilità interne** relative all'approvazione, alla gestione e al controllo degli accordi contrattuali relativi alla fornitura dei servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti.

**Il Regolamento delegato in commento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 25 giugno 2024.**

[\[clicca qui\]](#)

torna su 

---

## ALTRE NOTIZIE

### [Consob. Relazione consulente-cliente dedicata agli investimenti sostenibili](#)

La Consob ha pubblicato un proprio Rapporto sulla **relazione consulente-investigatore in relazione all'integrazione dei cosiddetti fattori ESG** (Environmental, Social, Governance).



Il Rapporto è stato redatto sulla base di un questionario somministrato a un campione di consulenti finanziari e ai loro clienti/investitori (indagine a specchio o *mirroring*).

In particolare, il Rapporto approfondisce diversi profili attinenti:

- all'interazione tra consulente e cliente;
- alla conoscenza degli "investimenti sostenibili";
- ai fattori che consentono la diffusione e la promozione degli investimenti sostenibili.

Il Rapporto evidenzia **la necessità di rafforzare e migliorare lo scambio informativo o e le modalità di interazione tra consulente e cliente**, in modo da elevare la qualità della relazione, del servizio offerto e delle scelte di investimento del cliente.

La partecipazione dei consulenti all'indagine ha contribuito alla definizione di un quadro informativo più completo. **Dall'indagine, infatti, appare in crescita l'attenzione dedicata alla conoscenza delle preferenze ESG dei clienti**, considerata anche come un'opportunità per dialogare con gli investitori e sensibilizzarli sui temi della sostenibilità. Al contempo, l'adesione alla *survey* da parte dei clienti ha garantito una visione d'insieme del fenomeno, rilevando il valore percepito dal cliente del servizio reso dal consulente.

**Il Rapporto evidenzia dunque quanto sia importante che i consulenti assecondino la sensibilità dei propri clienti rispetto ai temi della sostenibilità**, fornendo una chiara e comprensibile illustrazione della gamma di prodotti offerti, e che informino i clienti in merito all'effettivo conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali e di governance legati ai singoli prodotti.

L'interazione con il consulente potrebbe in tal modo rappresentare un veicolo per promuovere l'educazione alla sostenibilità.

Il Rapporto evidenzia altresì che le distonie più rilevanti si registrano con riferimento ai fattori che possono incentivare o scoraggiare l'investimento sostenibile. Il ridotto allineamento tra dichiarato degli investitori e percepito dei consulenti deriva, senza dubbio, dal carattere di novità che accompagna l'integrazione dei fattori di sostenibilità nel processo di investimento e dalla complessità del quadro normativo di riferimento

La consultazione è aperta fino al 6 settembre 2024.

[\[clicca qui\]](#)



[Consob. Lo studio dell'impatto dei fattori ESG sulla \*performance\* industriale, con l'ausilio del \*machine learning\*](#)

La Consob ha pubblicato il Quaderno di finanza sostenibile n. 4 di giugno 2024, **sull'impatto del fattore ESG sulla *performance* industriale**, con un'analisi avviata tramite tecniche di *machine learning*.



**Lo studio mostra come modelli di *machine learning* possano aiutare a comprendere quale relazione sussista tra performance ESG e *performance* reddituale delle imprese.** Il lavoro si basa su dati riferiti a oltre 850 imprese europee e statunitensi nel periodo 2007- 2021 e analizza il legame tra lo *score* ESG (che sintetizza il profilo di sostenibilità dell'impresa) e l'EBIT (che sintetizza il profilo reddituale), verificando l'impatto dei tre pilastri E, S e G sulle performance reddituali delle imprese.

I risultati mostrano che lo *score* riferito alla sostenibilità ambientale risulta associato positivamente alle *performance* reddituali in maniera più netta rispetto agli *score* riferiti alle questioni sociali e di governance.

Il lavoro mostra, altresì, la sussistenza di differenze significative nei risultati relativi alle imprese europee rispetto a quelle statunitensi, presumibilmente connesse al diverso assetto normativo che caratterizza le due giurisdizioni.

La ricerca fornisce, inoltre, un contributo alla letteratura relativa all'utilizzo di modelli di *machine learning* per l'analisi di tematiche di finanza sostenibile mostrando come tali metodi possano rappresentare un valore aggiunto per l'attività di ricerca in questi ambiti.

Al fine di studiare la relazione tra la performance di sostenibilità di un'impresa e la sua performance reddituale, le metriche per la misurazione dell'impatto delle attività di *business* delle società sui temi legati ai fattori ESG ricoprono un ruolo centrale. **In questo ambito, diversi *data provider* hanno sviluppato negli ultimi anni database dedicati alle citate tematiche, riportando le informazioni, i dati e le metriche più rilevanti** nonché sviluppando specifici indicatori (*score*) che valutano le performance ambientali, sociali e di governance delle società.

Alcuni degli studi che utilizzano tecniche di intelligenza artificiale per indagare l'impatto di fattori ESG sulle *performance* delle imprese si focalizzano sul profilo di rischio-rendimento di un titolo. Altri lavori indagano l'efficacia di tecniche di *machine learning* a scopo predittivo dei futuri rendimenti azionari partendo da metriche ESG, mentre altri ancora mostrano le buone capacità predittive di tali modelli in relazione ai risultati reddituali e la sussistenza di un legame tra performance ESG e redditività.

**L'utilizzo di tecniche di *machine learning* consente, tuttavia, di superare solo in parte le criticità connesse alla qualità delle metriche ESG attualmente a disposizione.**

La progressiva definizione di standard e metriche di sostenibilità faciliterà la raccolta e l'analisi dei dati strutturati. Contestualmente, l'evoluzione normativa in materia di rating ESG aumenterà la trasparenza nel mercato degli investimenti sostenibili.

[\[clicca qui\]](#)



MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

